SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2139

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1995

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'Albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, disciplina il sorteggio delle persone idonee a svolgere funzioni di scrutatore e di segretario di seggio elettorale.

In tale norma è previsto che tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede al sorteggio di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

In pratica la predetta legge non prevede alcuna rotazione nella nomina degli scrutatori che compongono i vari seggi elettorali, a grave danno dei tantissimi giovani al primo impatto con la vita pubblica e politica. Prevedere una rotazione costituirebbe, pertanto, una piccola soddisfazione e, soprattutto, una possibilità di guadagno, anche se limitata, per studenti e disoccupati.

La Costituzione, che ha tra i suoi principi cardine quello di promuovere il lavoro, deve consentire, nelle forme più opportune, di gratificare maggiormente i meno abbienti e, soprattutto, i giovani privi di lavoro, anche nelle occasioni più irrituali e solo temporanee.

Il presente disegno di legge, quindi, pur apparendo di scarsa rilevanza, tuttavia comporta rilevanti ripercussioni positive, anche perchè si rivolge soprattutto ai giovani cittadini, storditi da tante promesse, quasi sempre disattese.

È per questi motivi che si ritiene doveroso riservare una quota pari ai due terzi degli scrutatori da nominare proprio ai giovani studenti ed ai disoccupati, escludendo altresì dal sorteggio coloro che hanno partecipato, come scrutatori o presidenti, alla consultazione elettorale precedente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Una quota pari ai due terzi degli scrutatori da nominare è riservata agli studenti ed ai disoccupati. Sono esclusi dal sorteggio di cui al comma 1 coloro che hanno partecipato, come scrutatori o presidenti di seggio, alla precedente consultazione elettorale».